

-----ALLEGATO A ALL'ATTO RACC. N.22440-----

FONDAZIONE I.R.E.A MORINI PEDRINA - PELA' TONO-----

-----STATUTO-----

-----CAPO I°-----

-----COSTITUZIONE SCOPI MEZZI-----

Art. 1 Denominazione-----

E' istituita la Fondazione "I.R.E.A. (Istituti Riuniti Educativo Assistenziali) Morini Pedrina - Pelà Tono".-----La Fondazione ha la sede legale ad Este in Viale Fiume n° 51/53.-----

Art. 2 Origine-----

L'Istituzione Scuola Arti e Mestieri "Morini Pedrina" di Este trae origine dal testamento 08/05/1916 pubblicato il 22/09/1917, della fu Giustina Morini, vedova Pedrina, deceduta in Este il 21/09/1917. Con R.D. 16/02/1922 (G.U. 05/09/1922, n° 200) è stata riconosciuta quale Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.-----

L'Istituzione "Pelà Benedetto - Tono Caterino" trae origine dalle disposizioni 17/02/1897 del Cav. Benedetto Pelà fu Angelo. Con decreto del 1906 è stata riconosciuta Ente Morale ai sensi della legge 6972/1890.-----

L'Opera Pia "Morini Pedrina - Pelà Tono" di Este è stata originata dalla fusione della Scuola D'Arti e Mestieri "Morini Pedrina" con il legato "Pelà Tono", sancita dal DPGR. n. 931 del 11 giugno 1987, e ha successivamente ottenuto la depubblicizzazione con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 120 del 7 settembre 2001.-----

Art. 3 Scopi-----

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.-----

La Fondazione persegue lo scopo di dare cristiana educazione ed istruzione ai giovani della città di Este e dei Comuni limitrofi, con particolare riguardo ai soggetti in situazione di bisogno.-----

A tale scopo provvede con Servizi per l'infanzia, Scuole, Centri di Formazione Professionale, nonché con Servizi Diurni e Residenziali per persone con disabilità; provvede altresì con la promozione, la partecipazione, il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali.-----

L'attività dell'Ente, in coerenza con gli scopi originari, si rivolge in particolar modo a persone che hanno bisogno di essere accudite, sostenute, assistite e accompagnate nei processi di crescita, promozione e nell'acquisizione di autonomie, quali le persone con disabilità e i bambini.-----

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Veneto.-----

Art. 4 Patrimonio -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti beni:
- beni immobili che sono pervenuti e che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati al Patrimonio della



Fondazione;-----
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio o con destinazione vincolata;-----
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio;-----
- contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e/o privati;-----
- fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, finalizzate a interventi sui beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione e a ciascuna delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.-----
Nella ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee nell'ambito di trust finalizzati alla cura e all'assistenza di persone con disabilità e/o in situazione di bisogno, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata, nonché a rendere evidente l'estranietà dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in trust, procederà alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.-----

Art. 5 Mezzi-----

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:-----

- rendite del patrimonio;-----
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;-----
- rette/impegnative derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;-----
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Veneto, dei Comuni, nonché da altri soggetti pubblici e privati non destinati al patrimonio; -----
- convenzioni/accordi di gestione con gli Enti pubblici locali, Regionali, Nazionali e Comunitari per il funzionamento del Centro di Formazione Professionale e degli altri servizi gestiti nell'ambito dell'educazione e della formazione (servizi per l'infanzia, scuole);-----
- accordi/convenzioni con Enti Pubblici territoriali per la gestione dei servizi diurni e residenziali per le persone con disabilità o in situazione di svantaggio;-----
- contributi derivanti da raccolte fondi occasionali.-----

-----CAPO II°-----

Art. 6 Organi-----

Organi della Fondazione sono:-----

Il Consiglio di Amministrazione;-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

Il Direttore generale;-----

Il Revisore legale dei Conti.-----

Art. 7 Consiglio di Amministrazione-----

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n° 5 persone:-----

Componenti di diritto:-----

l'Arciprete pro-tempore di Santa Tecla (Duomo) di Este o un suo delegato;-----

il Parroco pro-tempore della Basilica di Santa Maria delle Grazie di Este o un suo delegato;-----

il Sindaco o un componente della Giunta Comunale di Este da questi nominato.-----

Componenti nominati:-----

due cittadini del Comune di Este nominati dai tre componenti di diritto, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.-----

L'amministratore nominato in sostituzione di un altro decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto.-----

Le funzioni degli Amministratori sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.-----

Art. 8 Compiti del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo funzionamento. In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esso:-----

- delibera il regolamento di amministrazione;-----

- delibera i regolamenti interni di funzionamento dei servizi e di gestione del personale;-----

- delibera sulle modifiche del presente statuto;-----

- approva il documento di budget previsionale;-----

- approva il conto consuntivo entro il 30 aprile;-----

- adotta ogni atto di disposizione del patrimonio;-----

- delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché alle relative transazioni;-----

- provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente, come pure alla nomina del Direttore Generale;-----

- propone l'estinzione della Fondazione all'autorità competente a norma di quanto previsto dal successivo art. n.22;-----

- delibera in ordine alla nomina ed assunzione del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;-----


- determina annualmente l'importo delle rette per i servizi gestiti che lo prevedono;-----

- esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente statuto;-----

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche.-----

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, dei loro familiari, amministratori di sostegno o tutori nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.-----

Art. 9 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----



Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 10 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei conti consuntivi e per eventuale variazione degli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio-video o anche solo audio collegati. In tal caso è necessario che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti. La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

Art. 12 Verbali

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Direttore dell'Ente o del Consigliere meno anziano e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal verbalizzante.

Quando uno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale.

Art. 13 Decadenza

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del suo Presidente.

Art. 14 Compiti del Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta, e rimane in carica per 5 (cinque) anni.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Esso vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sospende per gravi motivi il personale dipendente, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo

doli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta da convocarsi entro 20 giorni dall'adozione dell'atto.-----
Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente promuove presso gli Enti interessati, l'adozione degli atti di nomina dei nuovi membri.-----

Art. 15 Il Vicepresidente-----

Con le stesse modalità e negli stessi termini della nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Vicepresidente che rimane in carica per tutta la durata del suo mandato.-----

Art. 16 Compiti del Vicepresidente-----

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.-----

-----CAPO III°-----

Art. 17 Il Direttore Generale-----

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomina il Direttore Generale.-----

Con la delibera di nomina dovrà essere determinata la misura della prestazione e del compenso.-----

Art. 18 Compiti del Direttore Generale-----

Il Direttore Generale-----

- risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività ad esso affidate;-----

- redige i verbali nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;-----

- cura la predisposizione degli atti approvati dagli organi della Fondazione, ed i connessi adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto;-----

- ha la responsabilità della organizzazione del lavoro di tutto il personale dipendente;-----

- formula ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli organi della Fondazione;-----

- mantiene costanti contatti con gli organi istituzionali committenti al fine di perseguire lo sviluppo e la crescita dei servizi dell'Ente con l'implementazione e la progettazione di nuove attività e progetti.-----

Art. 19 Revisore Legale dei Conti-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Revisore Legale dei Conti-----

La durata del mandato del Revisore è di 3 anni.-----

Il revisore legale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui alla L. n. 39/2010.-----

Il Revisore può essere riconfermato.-----

-----CAPO IV°-----

Art. 20 Esercizio Finanziario-----

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.-----

Art. 21 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite-----

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusiva-

mente per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita o nella fase della liquidazione della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22 Estinzione

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di 3 membri su 5, può proporre all'Autorità tutoria l'estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza e con votazione a scrutinio segreto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità simili, che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione, ove la Fondazione sia estinta.

Art. 23 Soggetti benemeriti e sostenitori - Albo d'oro

La Fondazione può nominare determinati soggetti Benemeriti e Sostenitori. Sono nominati Benemeriti i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che effettuino contributi, donazioni, lasciti e rendite di valore rilevante a favore della Fondazione e destinati all'incremento del Patrimonio della Fondazione ed alle attività della Fondazione o che svolgano attività, anche professionale, che concorrono in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi della Fondazione. La nomina a Benemerito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sono nominati Sostenitori i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che contribuiscono alla Fondazione con un versamento nella misura minima che sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di particolare rilevanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente i Sostenitori della Fondazione.

Presso la sede della Fondazione verrà tenuto un "albo d'oro" contenente i nominativi dei fondatori, dei soggetti Benemeriti e dei Sostenitori.

La nomina a soggetti Benemeriti e Sostenitori costituisce un mero riconoscimento di carattere onorifico. I soggetti nominati soggetti Benemeriti e Sostenitori ed iscritti nell'albo d'oro non avranno alcun diritto di prendere parte ai lavori di alcuno degli Organi della Fondazione e di ingerirsi nell'attività della Fondazione ed in nessun caso potranno essere destinatari degli utili o degli avanzi di gestione della Fondazione.

Art. 24 Norma generale

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge in materia.

la
o,
io
la
u-
-
m-
la
li
-
i-
e-
ei
-
e-
a-
ia
-
-
e
e-
o-
la
la
no
n-
o-
-
a-
un
n-
di
na
-
o"
ti
-
un
a-
bo
di
si
s-
la
-
in

F.TO ALDO GHIOTTI-----
F.TO MONS. LORENZO MOCELLIN-----
F.TO D FRANCO RIMANO-----
F.TO ROBERTA GALLANA-----
F.TO MARCELLO BERTO-----
F.TO NOTAIO MARIO SACCO-----

Certifico io sottoscritto Dottor MARIO SACCO FU DEGIO, Notaio in Este
che la presente copia composta di fogli QUATTRO
è conforme all'originale.
Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Este, 13/04/2017

